



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LIPARI

(☎ 090.9880819 - ✉ cp-lipari@pec.mit.gov.it - ✉ ucilipari@mit.gov.it - www.guardiacostiera.it)

**Regolamentazione delle banchine, degli ormeggi e della circolazione stradale
nell'ambito portuale del porto di Levante dell'isola di Vulcano**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari

- VISTA:** la riconsegna delle aree prot. n. 28294 in data 22.07.2026 rilasciato dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 26 in data 22.04.2025 in materia di *"Port Security"*;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 42 in data 11.08.2016, relativa a *"Regolamentazione delle banchine, degli ormeggi e della circolazione stradale nell'ambito portuale del porto di Levante dell'Isola di Vulcano"*;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 12 in data 16.04.2016, relativa a *"Disciplina degli accosti nei porti del Circondario marittimo di Lipari"*;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 02 in data 21.01.2013, relativa a *"Disciplina della navigazione in prossimità del porto di Levante, nonché l'ormeggio alla fonda e le modalità di accosto"*;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 75 in data 26.08.2013, relativa a *"Norme di carattere generale per l'accesso e la circolazione all'interno dei porti/approdi, l'ormeggio e l'ancoraggio alla fonda negli specchi acquei del Circondario Marittimo di Lipari"*;
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTE:** le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione — Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti — nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995 che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti e n. 82/1059/II del 22/01/1999 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, riguardante le aree interne aperte al pubblico;
- VISTO:** Il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327 ed il relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328;
- VISTO:** il "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del Relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;
- RITENUTO** necessario dover novellare l'ordinanza del porto di Levante dell'isola di Vulcano, a seguito dell'ultimazione dei lavori del nuovo pontile aliscafi, provvedendo all'aggiornamento delle Ordinanze sopra richiamate, l'uso degli spazi e delle banchine dei predetti ambiti portuali, al fine di garantire un più

ordinato, razionale e sicuro svolgimento delle operazioni portuali, nonché della circolazione stradale, anche in considerazione delle mutate esigenze del traffico navale, nonché a seguito dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e dell'installazione di una seconda piastra metallica adibita ad attracco nave di linea;

VISTI: gli articoli 16, 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI: gli atti d'ufficio.

RENDE NOTO

Che, a far data dal 20.08.2026, gli spazi, le banchine e gli specchi acquei ricadenti nell'ambito portuale del Porto di Levante, sono così disciplinati.

ORDINA

Articolo 1

(individuazione degli ambiti portuali)

PORTO LEVANTE

Parte a terra:

- Il molo di sopraflutto ed il retrostante piazzale;
- La banchina commerciale di riva ed il retrostante piazzale adibito a corsie di imbarco navi Ro/Ro di linea;
- Il pontile adibito ad attracco mezzi veloci di linea e la retrostante piazzola adibita a traffico pedonale.

Parte a mare:

Lo specchio acqueo compreso tra la costa e la congiungente di P.te Nere (ove è posizionato il fanale giallo) e la testata del molo di sopraflutto del porto Levante (ove è posizionato il fanale verde), come meglio specificato nell'Ordinanza n. 02/2013 in premessa citata.

CAPO I

- REGOLAMENTAZIONE DELLE BANCHINE E DEGLI ORMEGGI

Articolo 2

(destinazione delle banchine e disciplina degli ormeggi)

a) MOLO DI SOPRAFLUTTO:

1. La testata è destinata all'ormeggio delle unità ≥ 25 t.sl. e/o ≥ 25 metri, che effettuano trasporto passeggeri. L'ormeggio sarà consentito ad una singola unità navale per volta (punto 5 dell'allegata planimetria);
2. La testata è destinata, altresì, in alternativa alla banchina di riva e previo nulla osta dell'Autorità Marittima, all'ormeggio delle navi di linea;
3. Il tratto di banchina dalla testata allo spigolo della banchina di riva è destinato come scalo alternativo delle unità veloci di linea, previo nulla osta dell'Autorità Marittima (punto 6 dell'allegata planimetria).

b) BANCHINA COMMERCIALE DI RIVA:

- 1 il tratto di banchina che va dalla radice del molo di sopraflutto e si estende fino alla seconda piastra metallica per una lunghezza di circa 55 metri, è adibito all'attracco delle navi Ro/Ro di linea (punti 1 e 2 dell'allegata planimetria);
 - 1.1 In assenza di navi di linea ormeggiate, la predetta porzione di molo potrà essere utilizzata per le operazioni di alaggio/varo a mezzo gru appartenente a Ditta autorizzata ed in regola con le prescritte comunicazioni ex art. 68 del codice della navigazione.
2. Il tratto di banchina che va dalla seconda piastra metallica e si estende per circa 40 metri fino alla scaletta di risalita in cemento, è destinato all'attracco delle motonavi che effettuano trasporto passeggeri non di linea e piccole unità da traffico passeggeri < 25 t.s.l. e < 25 mt, nonché alle unità navali che effettuano noleggio, per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di imbarco/sbarco passeggeri. Le operazioni potranno essere effettuate da due unità per volta salvo il caso in cui vi sia una unità Ro-Ro ormeggiata nella seconda piastra (quella più a Sud), in quest'ultimo caso l'ormeggio sarà consentito soltanto ad una unità alla volta (punto 3 dell'allegata planimetria);
 - 2.1. La sosta in banchina delle predette unità non di linea, dovrà limitarsi al tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni commerciali;
 - 2.2. In presenza di arrivi simultanei o plurimi, le unità da traffico passeggeri non di linea, e quelle adibite a noleggio dovranno attendere fuori dall'ambito portuale, ad una distanza di sicurezza.
 - 2.3. È obbligatorio l'ormeggio di punta o in andana con adozione di ogni precauzione diretta a prevenire impatti sulla banchina, dal cui ciglio le unità dovranno mantenersi a congrua distanza, ricorrendo se del caso, anche all'ancora di rispetto onde limitare gli effetti della risacca, ovvero di fianco in caso di conclamate e/o sopravvenute esigenze tecniche legate anche alla particolare tipologia di unità navale che si accinge ad attraccare. In caso di ormeggio di fianco, potrà sostare una sola unità.
- 3 La scaletta in pietra posta alla fine della banchina di riva lato pontile mezzi veloci è destinata **esclusivamente** all'imbarco/sbarco passeggeri a mezzo tender e natanti da diporto, solo per il tempo strettamente necessario a compiere tali operazioni.
- 4 Il successivo tratto di banchina che va dalla fine della scaletta di risalita in pietra, fino allo spigolo lato sud della predetta banchina di riva, è destinato all'ormeggio di piccole unità da pesca inferiore a 10 metri (punto 4 dell'allegata planimetria).
- 5 Il tratto di banchina di riva che va dallo spigolo lato sud fino al pontile metallico mezzi veloci è interdetto per ragioni di sicurezza, alla sosta, ormeggio e qualsiasi attività nautica.

c) PONTILE:

- 1 È riservato nella parte concava esclusivamente alle unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio nonché alla unità che svolgono un pubblico servizio

che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza (punto 9 dell'allegata planimetria).

2. La parte convessa è destinata ai mezzi veloci di linea con le indicazioni di seguito indicate:
 - 2.1. L'ormeggio dei mezzi veloci di linea del tipo aliscafi è consentito esclusivamente nella parte esterna del pontile esposta a NE (punto 8 dell'allegata planimetria);
 - 2.2. L'ormeggio dei mezzi veloci di linea di tipologia differente dagli aliscafi è consentito sia nella parte esterna esposta a NE che in radice (punti 7 e 8 dell'allegata planimetria);
 - 2.3. La porzione di banchina dalla radice del pontile sino al quinto respingente è interdetta.

È sempre facoltà dell'Autorità Marittima autorizzare l'accosto ovvero destinare le banchine e disciplinare gli ormeggi ad unità differenti dalle tipologie sopramenzionate al fine di preservare la privata e pubblica incolumità nonché la sicurezza delle operazioni commerciali, dei mezzi, delle unità e delle persone.

CAPO II

- REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE PORTUALI E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Articolo 3

(Aree portuali)

a) PIAZZALE RETROSTANTE IL MOLO DI SOPRAFLUTTO:

- 1 È destinato nella parte centrale al transito dei veicoli provenienti dalla strada asservita a viabilità pubblica e dei veicoli che sbarcano dalle navi di linea.
- 2 Ai margini del piazzale Nord/Ovest, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria è consentita la sosta ai soli veicoli, come disciplinato dall'art. 4 lett. C) del presente provvedimento;

b) CORSIE D'IMBARCO:

- 1 nel piazzale retrostante la banchina commerciale di riva, sono presenti n. 4 (quattro) corsie d'imbarco, meglio specificate nell'allegata planimetria.
- 2 Gli autoveicoli, i motocicli e gli automezzi in generale, potranno accedere ed incolonnarsi lungo le corsie d'imbarco, solo un'ora prima della partenza, esponendo sul parabrezza apposito titolo di viaggio.
- 3 Nelle corsie d'imbarco è vietato l'accesso e la sosta dei veicoli che non debbano imbarcarsi o che costituiscano intralcio alla viabilità e, quindi, alle normali operazioni commerciali.
- 4 Nelle corsie d'imbarco non sono consentiti ai pedoni la sosta, il libero passaggio e l'attraversamento, gli stessi dovranno avvenire utilizzando gli appositi camminamenti (strisce pedonali).

c) AREA ASSERVITA A VIABILITA' PUBBLICA:

L'area portuale asservita a viabilità pubblica, è costituita dalla strada compresa tra il marciapiede esistente a monte dell'ambito portuale e la zona portuale destinata a corsie d'imbarco.

d) PIAZZALE RETROSTANTE IL PONTILE

È destinato esclusivamente ad area pedonale. Sono vietati il transito, la sosta e la circolazione in genere, di qualsiasi tipologia di veicolo.

Articolo 4

(Regolamentazione accesso, circolazione e sosta negli appositi stalli)

A) ACCESSO.

- 1 Nell'ambito portuale e demaniale di Vulcano Levante, l'accesso di persone e veicoli è consentito solo in connessione con l'imbarco o lo sbarco dei mezzi navali approdati o in prossimità (entro 1 ora) di approdo, nelle adiacenti banchine.
- 2 Invece, nell'area portuale asservita a viabilità pubblica, così come meglio individuata nella planimetria allegata e che fa parte della presente Ordinanza, è consentito l'accesso e la libera circolazione, con le precauzioni necessarie, in quanto adiacente all'ambito portuale riservato ad operazioni commerciali.
- 3 Al personale di servizio nelle Forze Armate, di polizia (anche Doganale), dei Vigili del Fuoco, dell'A.S.P. e Protezione Civile o, comunque, svolgenti un servizio pubblico riconosciuto, è sempre consentito l'accesso, che avverrà sempre sotto responsabilità diretta del relativo conducente.
- 4 È fatto, pertanto, divieto tassativo ai non autorizzati di introdursi nelle zone destinate alle attività portuali in genere.

B) CIRCOLAZIONE.

- 1 Nell'ambito portuale, i veicoli circolanti non devono superare la velocità di 20 (venti) Km/h, assumendosi, i conducenti, la responsabilità per i danni derivanti dal movimento o dalla sosta abusiva del proprio mezzo.
- 2 È vietato il transito e la sosta di persone e veicoli:
 - 1) lungo il molo e la banchina del porto ad una distanza inferiore a mt. 5 dal ciglio salvo che per l'espletamento delle operazioni di carico/scarico delle unità navali sia necessario avvicinarsi a distanza inferiore dal ciglio banchina e sempre fatte salve le diverse particolari distanze prescritte nella presente Ordinanza;
 - 2) nel pontile, ad esclusione dei passeggeri intenti all'operazione d'imbarco/sbarco e il personale marittimo autorizzato (es. ormeggiatori) che, in ogni caso, dovrà tenersi a distanza di sicurezza dalle bitte con cavi in tensione od in movimento;
 - 3) sottobordo alle navi mentre queste eseguono operazioni di ormeggio e di disormeggio, operazioni commerciali di imbarco e sbarco persone e/o cose ed ogni altra operazione pericolosa;

- 4) è comunque vietato il transito e la sosta delle persone e dei veicoli nei tratti di banchina dove si svolgono le operazioni commerciali o nelle vicinanze di mezzi meccanici anche in sosta inoperosi.
- 3 Al personale di servizio nelle Forze Armate, di polizia (anche Doganale), dei Vigili del Fuoco, dell'A.S.P. e Protezione Civile o, comunque, svolgenti un servizio pubblico riconosciuto, è sempre consentito la circolazione, che avverrà sempre sotto responsabilità diretta del relativo conducente.

C) SOSTA

- 1 Stalli di colore giallo di cui alla lettera "A" della Planimetria, riservati ai veicoli utilizzati da titolari di pass per diversamente abili:

In tali spazi è consentita la sosta e la fermata solo ai veicoli muniti di tagliando/pass per diversamente abili che dovrà essere esposto e ben visibile;

- 2 Stalli per servizi tecnico nautici di cui alla lettera "B" della Planimetria, riservati alla sosta dei mezzi dei servizi ancillari alla navigazione e dei mezzi in possesso di apposito titolo autorizzativo:

In tali spazi sostano i mezzi muniti di pass autorizzativo, rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (c.d. "Triangolino blu"), nonché dei veicoli muniti di pass autorizzativo rilasciato ai sensi dell'ordinanza n.20/2023 in data 28.04.2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, nonché dei servizi tecnico nautici condotti dal relativo personale autorizzato ovvero i mezzi appartenenti ai detti servizi tecnico nautici, per le finalità attinenti al servizio. Il pass dovrà essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza.

- 3 Stalli di colore giallo di cui alla lettera "C" della Planimetria, riservati alla fermata dei Taxi:

è consentita la sosta e la fermata dei taxi in regola con le previste autorizzazioni.

- 4 Stalli di colore giallo di cui alla lettera "D" della Planimetria, riservati agli Hotel — B&B:

In tali spazi è consentita la sosta e la fermata solo ai veicoli appartenenti alle strutture alberghiero-turistiche per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore ai 15 minuti. Lo stazionamento dovrà avvenire, sempre con la presenza, in prossimità del veicolo, del conducente;

- 5 Stalli di colore bianco di cui alla lettera "E" della Planimetria, riservati alla fermata temporanea per carico/scarico bagagli:

è consentita la fermata solo per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore ai 15 minuti previo utilizzo del disco orario, al carico/scarico bagagli dei passeggeri in partenza/arrivo dai mezzi di linea, con la presenza in prossimità del veicolo, del conducente.

6 È sempre vietata la sosta dei veicoli davanti ai varchi d'accesso dell'area portuale;

Articolo 5

(Norme di sicurezza)

- Imbarco/sbarco passeggeri: tali operazioni dovranno essere condotte sotto la supervisione ed il controllo del personale di bordo, che curerà, tra l'altro, la manutenzione e la corretta sistemazione delle passerelle d'imbarco;
- imbarco/sbarco veicoli e merci: le operazioni di carico/scarico dei veicoli e delle merci, potranno avvenire solo al termine delle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e del loro deflusso dall'ambito portuale;
- Il portellone di carico delle navi traghetto dovrà essere issato ovvero ammainato solo con nave ferma agli ormeggi;
- I comandi delle unità navali agli ormeggi, dovranno assicurare un servizio continuativo di vigilanza al portellone e/o scalandrone e/o passerelle, evitando l'accesso non autorizzato a persone o cose;
- La sosta dei passeggeri in attesa d'imbarco sulle navi di linea deve avvenire nelle apposite aree pedonali presenti nell'adiacente molo di sopraflutto, in ogni caso, a distanza di sicurezza dalle bitte presenti in banchina e impegnate dai cavi d'ormeggio in tensione o lanciati dalle unità navali in fase d'approdo. La predetta distanza di sicurezza dovrà, a maggior precauzione, essere segnalata a cura del Comune di Lipari a terra mediante pittura di colore giallo con l'apposizione di idonee barriere atte ad impedire che eventuali trasgressori possano disturbare le manovre degli ormeggiatori.
- I veicoli diretti o provenienti dalle unità di linea e/o a servizio pubblico ovvero privato, che accedono in ambito portuale, considerato il continuo transito di passeggeri e gli spazi di manovra ridotti, dovranno procedere alla minima velocità consentita dal mezzo, con estrema cautela ed evitando di avvicinarsi pericolosamente al ciglio banchina;
- le persone che avendone titolo entreranno in ambito portuale, dovranno:
 - ✓ vigilare ed accompagnare i minori di anni 14;
 - ✓ non avvicinarsi al ciglio banchina ed alle bitte;
 - ✓ mantenersi a distanza di sicurezza da cavi in tensione e prestare la massima attenzione ad eventuali ostacoli in banchina.
- I componenti del locale Gruppo Ormeggiatori, dovranno vigilare circa il rispetto delle norme contenute nel presente articolo, segnalando tempestivamente ogni situazione di pericolo al Comando di bordo e, in caso inosservanza della presente Ordinanza, contattare il personale della Guardia Costiera ovvero gli operatori di Polizia presenti in loco.

L'accesso, la circolazione e la sosta, sulle banchine predette, delle persone e dei veicoli, si svolge sotto la esclusiva responsabilità di chi la effettua.

I veicoli parcheggiati in zone vietate, che intralcino la viabilità portuale e/o le operazioni commerciali, potranno essere rimossi d'autorità e tutte le spese, comprese quelle di

custodia, saranno poste a carico dei proprietari/trasgressori, con l'applicazione per quest'ultimi anche delle relative sanzioni.

È fatto tassativo obbligo ai Sig.ri Raccomandatari delle Compagnie di Navigazione, che operano nell'approdo di Vulcano Levante, nonché ai Sig.ri Responsabili delle Biglietterie in Vulcano, di affiggere, dando la massima pubblicità, la presente Ordinanza, avendo cura di invitare i passeggeri alla sua lettura, traducendo, ovviamente, le parti più importanti agli stranieri.

Articolo 6

(Apposizione segnaletica)

Dovrà essere apposta e mantenuta in buono stato, anche secondo le indicazioni/prescrizioni della presente Ordinanza, a cura del Comune di Lipari e previ diretti contatti con l'Ufficio Circondariale Marittimo, la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché il sicuro ed ordinato svolgimento della circolazione veicolare e pedonale all'interno dell'ambito portuale.

CAPO III

REGOLAMENTAZIONE DELLA NAVIGAZIONE, DEGLI ORMEGGI E DELLA SOSTA NELL'AMBITO PORTUALE (PARTE A MARE)

Articolo 7

(Navigazione in prossimità dell'ambito portuale)

Nell'ambito portuale e nelle zone di mare in prossimità dei suoi limiti esterni:

1. Tutte le unità navali in transito ovvero in ingresso ed uscita dal porto e comunque dall'ambito portuale, dovranno procedere con prudenza ed alla minima velocità di manovra consentita, al fine di non intralciare ed ostacolare le operazioni delle unità già presenti nell'ambito portuale e comunque tutte le unità in servizio di linea;
2. Tutte le unità navali, dovranno raggiungere/lasciare il predetto sorgitore, con rotta perpendicolare alla costa;
3. Dal limite esterno dell'ambito portuale e per un raggio di 500 mt dallo stesso, tutte le unità dovranno navigare ad una velocità non superiore a 7 nodi e comunque a scafo dislocante, al fine di ridurre i disagi alle unità già presenti in porto nei pontili galleggianti nello specchio acqueo adiacente; le unità veloci "tipo aliscafi" dovranno navigare esclusivamente in dislocamento.

Articolo 8

(Ormeggio alla fonda)

È fatto divieto di sosta e ancoraggio:

- Negli specchi acquei e nelle zone di mare ricadenti nell'ambito portuale, utilizzati per le manovre di ormeggio, disormeggio e per le rotte di ingresso ed uscita delle unità;
- Per un raggio di 200 (duecento) metri dalla testata del molo di sopraflutto;
- Fermo restando i divieti di cui ai precedenti punti, l'ancoraggio delle navi superiori a 500 T.S.L., nella zona di mare antistante l'ambito portuale dovrà essere preventivamente richiesto e autorizzato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, mediante apposita richiesta d'accosto.

Articolo 9

(Ormeggio delle navi porta acqua)

Le navi adibite al rifornimento idrico che ormeggiano in prossimità del molo di sopraflutto del porto di Levante, non devono ostacolare o ritardare le manovre dei mezzi navali di linea.

Fatto salvo quanto prescritto dal precedente punto, è fatto obbligo alle unità navali ormeggiate nel molo di Sopraflutto e nella banchina commerciale di riva e nella banchina di riva, di non ostacolare o ritardare le manovre di ormeggio delle navi adibite al rifornimento idrico.

Le navi cisterna non potranno eseguire ormeggi che comportino l'uso di "cavi alla lunga" che attraversino pericolosamente e non segnalati gli specchi acquei dell'ambito portuale.

Durante l'ormeggio delle unità adibite al servizio idrico, è fatto divieto assoluto a qualunque unità navale di attraversare lo specchio acqueo ove sono presenti i cavi di ormeggio, ovvero avvicinarsi pericolosamente alla predetta unità navale.

CAPO IV

- DIVIETI E DISPOSIZIONI FINALI -

Articolo 10

(Divieti)

All'interno dell'ambito portuale è vietato:

- salvo espressa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, il deposito di selle, carrelli, imbarcazioni e materiali in genere (sabbia, materiali edili, rifiuti,ecc.);
- mantenere il radar acceso;
- l'uso di proiettori o sirene;
- effettuare prove con i motori e comunque mantenerli in moto durante la sosta ovvero provocare rumori molesti (es. musica o altri rumori ad alto volume);
- praticare la balneazione, tuffarsi dai moli e negli specchi acquei prospicienti;
- l'uso dei detersivi e/o detergenti vari per il lavaggio di unità navali o veicoli;
- abbandonare o depositare, gettare, immettere o scaricare rifiuti solidi o liquidi o altre sostanze inquinanti in banchina o in mare;
- il travaso di carburante o di oli lubrificanti a mezzo di taniche o serbatoi mobili;
- qualunque genere di attività natatoria o balneare;
- qualunque attività di pesca;

Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze, la facoltà del Comandante del Porto di Lipari di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni.

Articolo 11
(Abrogazione di norme)

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 42/2016 in data 11.08.2016 emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Articolo 11
(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

I contravventori saranno inoltre ritenuti responsabili per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it

Lipari, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Gianmaria ARANGIO
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

PLANIMETRIA AREA PORTUALE PORTO LEVANTE ISOLA DI VULCANO

